

IL DIRITTO AL RISARCIMENTO TRA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E TUTELA DEL DANNEGGIATO: SPUNTI DALLA GIURISPRUDENZA INTERNA E SOVRANAZIONALE

di Lorenzo Agostino

(Dottorando di ricerca in Diritto processuale penale, Università di Genova)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Risarcimento del danno e presunzione di innocenza. – 3. Il diritto del danneggiato ad ottenere una risposta alla domanda risarcitoria in sede penale. – 4. Cenni sulla legittimità del nuovo art. 578 co. 1-bis Cpp.

1. Il tema dello spazio da riservare al danneggiato nella dinamica del procedimento penale è da sempre oggetto di acceso confronto¹, considerato, da un lato, lo sfavore con cui il legislatore del 1988 ha guardato a tale figura² in controtendenza rispetto al ruolo da protagonista ad essa attribuito dal codice Rocco³ (sotto il vigore del quale la costituzione di parte civile era di fatto una strada obbligata)⁴; e, dall'altro, il fallimento dell'opera di contenimento delle prerogative di tale soggetto che, come attestato dalla prassi, affianca sovente il pubblico ministero nel tentativo di provare il fatto contestato all'imputato⁵.

In questo contesto si inseriscono le opinioni di quanti, in un'ottica di riduzione dei tempi del processo, hanno suggerito di abolire *tout court* la parte civile⁶, cui si

¹ Si interrogava in ordine alla «posizione e [al]la funzione della parte civile e, prima ancora, [a]l suo stesso diritto di esistere nel processo penale», G.D. Pisapia, *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Azione civile e processo penale, Atti del convegno tenuto a Lecce, 1-4 maggio 1969*, Milano 1971, 3.

² Come emerge dalla stessa relazione al codice di rito, dalla quale si evince l'intento di «privilegia[re] una disciplina che, favorendo il regime della separazione fra azione penale e azione civile, sia in grado di non incoraggiare la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale» (*Rel. prog. prel.*, in *Gazz. Uff.* 24.10.1988, 37).

³ Per un confronto tra le diverse impostazioni seguite in materia dai due codici, A. Ghiara, sub art. 74 Cpp, in *Commento Chiavario*, I, Torino 1989, 361 ss.

⁴ Ciò, anzitutto, in ragione delle regole della precedenza assoluta del giudizio penale rispetto a quello civile e dell'efficacia vincolante del giudicato penale in sede civile. Al riguardo, v. G. Leone, *Azione civile nel processo penale*, in *ED*, IV, 1959, 830.

⁵ In proposito, si vedano le considerazioni critiche di C. Santoriello, A. Gaito, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in www.archiviopenale.it, 2013 [2], 401.

⁶ In questo senso E. Amodio, *Riforme urgenti per il recupero della celerità processuale*, in *DPP* 2010, 1272 ss. Anche L. Lupária, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino 2012, 38, evidenzia l'attualità della prospettiva «di eliminare dal processo penale la pretesa risarcitoria di matrice civilistica, onde ottenere una chiara separazione di regiudicande», anche se – si precisa – «le fonti europee rendono piuttosto accidentata questa strada». Ritiene che l'offeso dovrebbe essere «affrancato da qualsiasi interesse risarcitorio (da soddisfare rigorosamente in sede civile)», di modo che, acquisita la stessa dignità del p.m. e dell'imputato, possa agire «nel processo, senza infingimenti, solo in qualità di parte latrice di interessi squisitamente penali», P.P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, in *ED, Annali II* (t. I) 2008, 597. Sono dello stesso parere B. Lavarini, *Azione*

contrappongono le istanze di tutela della vittima provenienti dall'Unione europea. Da quest'ultimo angolo visuale, atteso che l'art. 16 dir. 2012/29/UE richiede di garantire «alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», seppur con la non secondaria eccezione dei casi in cui «il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario»⁷, si è osservato che la costituzione di parte civile rappresenta «inequivocamente lo strumento privilegiato per una tutela della vittima “internazionalmente conforme”»⁸.

Di questo duplice atteggiamento nei confronti del danneggiato non v'è traccia soltanto in dottrina, ma anche nella più recente giurisprudenza, tanto convenzionale quanto costituzionale, nella misura in cui la questione del risarcimento del danno in sede penale è stata presa in esame da due prospettive piuttosto distanti tra loro, rivolte l'una verso la protezione di talune garanzie dell'imputato, l'altra verso la tutela del soggetto portatore di una pretesa civilistica.

Nel giro di pochi mesi, infatti, la Corte costituzionale⁹ e la Corte di Strasburgo¹⁰ si sono occupate, per un verso, della compatibilità tra la presunzione di innocenza e la condanna al pagamento del risarcimento dei danni emessa nei confronti di un imputato prosciolti dal reato; per l'altro, della sussistenza in capo al danneggiato del diritto ad ottenere una risposta alla propria domanda all'interno del processo penale¹¹.

civile nel processo penale e principi costituzionali, Torino 2009, 211, nonché H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 156 ss.

⁷ Ritene che la «la perentorietà della disposizione, che sembra imporre il trattamento in sede penale della domanda di risarcimento, viene [...] affievolita dalla possibilità di adottare tale decisione in altro procedimento giudiziario», S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Lupária, Milano 2015, 15. Nello stesso senso, M. Bargis, H. Belluta, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2017, 51, i quali notano che, dal punto di vista della partecipazione al giudizio, i diritti della vittima «varia[no] a seconda delle opzioni espresse dai singoli ordinamenti».

⁸ È di questo parere, pur mettendo in evidenza l'opportunità di distinguere la tutela risarcitoria della vittima da quella del danneggiato dal reato che non abbia questa qualifica, al quale ultimo ben potrebbe essere sottratta la facoltà di costituzione, B. Lavarini, *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima?*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, cit., 137 ss.

⁹ C. cost., 7.7.2021 n. 182, in *CP 2021*, 3432 ss., con commento di E. Aprile, *Osservazioni: C. cost., data udienza Sentenza (7 luglio 2021), data deposito 30 luglio 2021, n. 182*. Sulla pronuncia v. altresì P. Ferrua, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla riforma "Cartabia"*, ivi 3443; C. Santoriello, *Un processo penale servo. La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, in www.archiviopenale.it, 2021 [3].

¹⁰ C. eur., 18.11.2021, *Marinoni c. Italia*.

¹¹ Al riguardo, con riferimento alla Corte costituzionale, v. C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit. e, in relazione alla Corte europea, C. eur., 8.3.2021, *Petrella c. Italia*.

Dall'analisi delle due tematiche, che sottendono visioni profondamente diverse dal punto di vista della posizione da riconoscere alla parte civile nell'ambito del processo, è possibile trarre alcune coordinate utili a darle la più corretta collocazione. Inoltre, l'indagine consentirà di valutare la tenuta di una previsione normativa di recente introduzione che tende ad allontanare tale parte dai binari del rito penale. Il riferimento corre al nuovo co. 1-bis dell'art. 578 Cpp, che disciplina le sorti della domanda della parte civile quando il giudice di impugnazione dichiara l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis.

2. Come già s'è detto, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo si sono pronunciate in ordine alla possibile lesione, rispettivamente, dell'art. 27 co. 2 Cost. e dell'art. 6 § 2 Cedu, nell'ipotesi in cui il giudice penale, una volta prosciolti l'imputato, lo condanni alla refusione dei danni patiti dalla parte civile. Benché sia intervenuta successivamente, pare opportuno prendere le mosse dalla seconda decisione, non foss'altro perché, non contenendo elementi di novità rispetto ai precedenti della Corte sul tema, consente di ricostruire l'orientamento dei giudici di Strasburgo.

La vicenda riguardava un soggetto assolto dal delitto di diffamazione in applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 51 Cp. La sentenza di primo grado veniva impugnata dai danneggiati ai soli fini civili, con conseguente condanna dell'imputato al risarcimento del danno basata sulla mancata prova, da parte del prevenuto, di elementi idonei a dare credibilità alle affermazioni oggetto del capo di imputazione. Esperito infruttuosamente il rimedio di legittimità, l'imputato ricorreva dinanzi alla Corte europea deducendo la violazione del principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui la Corte d'appello aveva riconosciuto il carattere diffamatorio delle espressioni dal medesimo utilizzate nonostante fosse stato assolto.

Al fine di disattendere tale doglianza, la Corte ricostruisce i principi che governano una materia – quella della presunzione di non colpevolezza – in cui le dichiarazioni dell'autorità giudiziaria assumono un peso specifico significativo nella salvaguardia della posizione di un imputato di cui non sia stata accertata la reità. Difatti, tale garanzia impedisce che il soggetto beneficiario di un provvedimento liberatorio venga trattato dalle autorità pubbliche come se, di fatto, sia colpevole, dal momento che, una volta chiusa la vicenda penale, risulta comunque messa in discussione la sua reputazione¹². L'integrità di tale bene giuridico può essere incrinata, in particolare, allorché, in un procedimento successivo, che presenti un nesso con il

¹² Cfr. C. eur. GC, 12.7.2013, *Allen c. Regno Unito*, § 94.

primo, l'autorità giudiziaria adotti una decisione in cui dia l'impressione di considerarlo responsabile, anche in assenza di una constatazione formale in tal senso¹³.

In altre parole, fermo restando il diritto della vittima «*to claim compensation regardless of whether the defendant was convicted or, as here, acquitted*»¹⁴, nel procedimento successivo a quello in cui è intervenuto un proscioglimento occorre fare in modo che la presunzione di innocenza non diventi una garanzia teorica ed illusoria come accadrebbe se, con il proprio linguaggio, un giudice inducesse terzi a ritenere di avere reputato l'imputato colpevole¹⁵.

In applicazione di tali principi, la Corte di Strasburgo – del tutto condivisibilmente, anche in ragione del fatto che, ove ad impugnare sia la sola parte civile, la sentenza assolutoria fa stato sotto il profilo penale¹⁶ – ha escluso nel caso di specie qualsivoglia violazione dell'equità processuale, posto che la Corte d'appello, utilizzando un lessico privo di ambiguità, si era limitata, da un lato, a richiamare le conclusioni della sentenza di assoluzione, in cui le espressioni denunciate erano state giudicate come oggettivamente discriminatorie sebbene scriminate ai sensi dell'art. 51 Cp; e, dall'altro, a constatare l'assenza di prove in grado di dimostrare la sussistenza della causa di giustificazione.

Così ricostruita l'*occasio* che ha da ultimo interessato il nostro ordinamento sul terreno della presunzione di cui all'art. 6 § 2 Cedu, è possibile adesso rivolgere l'attenzione alla già menzionata sentenza della Corte costituzionale, che si è dovuta confrontare con una questione piuttosto affine. Nello specifico, essa è andata a verificare la legittimità dell'art. 578 Cpp rispetto all'art. 27 co. 2 Cost. «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili».

Nel valutare la censura di costituzionalità, il Giudice delle leggi si è mosso in maniera non dissimile dalla Corte europea e si è, quindi, interrogato sulla valutazione cui sono chiamate la Corte d'appello e la Corte di cassazione allorché, dichiarata la prescrizione del reato, debbano decidere sulla domanda civilistica. Del resto, i dubbi in ordine alla conformità dell'art. 578 erano sorti, come si apprende dall'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Lecce¹⁷, sulla base di una recente sentenza, nella

¹³ Si vedano C. eur., 15.3.1983, *Minelli c. Svizzera*, § 37; C. eur., 18.12.2008, *Nerattini c. Grecia*, § 23; C. eur., 14.4.2009, *Didu c. Romania*, § 41.

¹⁴ C. eur., 11 maggio 2003, *Ringvold c. Norvegia*, § 38.

¹⁵ C. eur. GC, 12.7.2013, *Allen c. Regno Unito*, cit., § 94.

¹⁶ Sul punto, tra gli altri, L. Algeri, *L'impugnazione della parte civile*, Padova 2014, 88.

¹⁷ App. Lecce ord. 6.11.2020 N.P.P., in www.sistemapenale.it, 9.12.2020, con commento di F. Zacché, *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. eur. dir. uomo?*

quale la Corte europea¹⁸, pur senza discostarsi in via di principio dai suoi precedenti, aveva esaminato la pronuncia di un giudice d'appello sanmarinese che, in forza di una disposizione dal tenore analogo a quella di cui al primo co. dell'art. 578 Cpp, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, aveva deciso, confermandole, sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. In proposito, la Corte di Strasburgo si era limitata a ribadire che, pur potendo il danneggiato chiedere il risarcimento nei confronti del prosciolto in sede penale, in ipotesi del genere occorre avere una particolare attenzione nei riguardi della presunzione di innocenza, che nel caso di specie era stata lesa dalla terminologia impiegata dal giudice di San Marino, il quale aveva persino affermato che il reato era stato commesso con dolo¹⁹.

Ora, il carattere scarsamente innovativo (anche) della pronuncia da ultimo menzionata, potrebbe indurre ad affermare che, onde salvaguardare il rispetto della presunzione di innocenza, sia sufficiente che il giudice, chiamato ad intervenire secondo le modalità dell'art. 578 Cpp, mantenga un linguaggio ossequioso del provvedimento proscioglimento emesso in favore dell'imputato.

Nondimeno, per escludere ogni profilo di frizione con la Carta fondamentale, non è possibile esimersi dal prendere in considerazione l'apprezzamento che, a norma della previsione codicistica suddetta, è demandato al giudice dell'impugnazione nel dichiarare la prescrizione del reato prima di pronunciarsi ai fini civilistici. Al riguardo, la Corte costituzionale è stata in particolare richiesta di confrontarsi con quella giurisprudenza di legittimità, valorizzata dall'ordinanza di rimessione e consacrata dalle Sezioni unite Tettamanti²⁰, che in presenza di determinate condizioni ammette di derogare alla regola (tutta pretoria) in base alla quale, in nome di esigenze di economia processuale, in caso di incertezza probatoria, il proscioglimento nel merito non prevale rispetto all'immediata declaratoria di cause di non punibilità²¹. Nello specifico, a parere della Cassazione «allorquando, ai sensi dell'art. 578 Cpp, il giudice di appello – intervenuta una causa estintiva del reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova»²². Difatti, secondo i giudici di Piazza

¹⁸ C. eur., 20.10.2020, *Pasquini c. San Marino*. Sulla pronuncia, si vedano i commenti di M. Aloisi, *Prescrizione del reato e inerzia del pubblico ministero: nuove prospettive e limiti dei diritti della vittima nelle indagini preliminari*, in PPG 2021, 1241; M.L. Pezone, *L'articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza*, in www.archiviopenale.it, 2021 [1]; V. Telaro, *Presunzione di innocenza e ragionevole durata del processo per il soggetto danneggiato tra spinte europee e (possibili) resistenze nazionali*, in ilpenalista.it, 18.12.2020.

¹⁹ C. eur., 20.10.2020, *Pasquini c. San Marino*, cit., § 52.

²⁰ Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, in CP 2010, 4105, con nota di S. Beltrani, *Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione*.

²¹ Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 4.

²² Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 5.

Cavour, nell'ipotesi regolata dall'art. 578 le istanze di speditezza processuale retrocedono dinanzi alla necessità «di pronunciarsi sulla azione civile», così come fanno un passo indietro quei «canoni di economia processuale che [solitamente] impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*»²³.

Orbene, è in questa interpretazione della previsione codicistica offerta dalla Suprema Corte che il giudice rimettente ha ravvisato un *vulnus* del bene giuridico protetto dall'art. 27 co. 2 Cost., dal momento che, alla luce «del diritto vivente, il giudice di appello deve compiere un esaustivo apprezzamento della responsabilità dell'imputato, deve affermarne, cioè, implicitamente la colpevolezza, poiché nella sostanza la sentenza emessa ai sensi dell'art. 578 Cpp è una sentenza di condanna», peraltro «susceptibile anche di revisione»²⁴.

Posto dinanzi a queste sollecitazioni, tuttavia, il Giudice delle leggi, lungi dal soffermarsi approfonditamente sulla sentenza Tettamanti, si è limitato a constatare che, secondo la stessa Cassazione, il principio di diritto sopra ricordato «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile»²⁵. Insomma, ciò che riguarda esclusivamente la responsabilità penale senza incidere su quella civile non deve essere oggetto di esame quando ricorre la causa estintiva²⁶.

Occorre allora chiedersi se davvero il giudice, nel dichiarare prescritto il reato, non debba prendere in considerazione quegli elementi – quali l'intensità del dolo – che, pur avendo rilievo esclusivamente penalistico e potendo, dunque, condurre all'assoluzione dell'imputato, non siano di interesse dal punto di vista della responsabilità civile. La risposta risiede nell'interpretazione che si intende dare al combinato disposto degli artt. 129 co. 2 e 531 Cpp, sui quali hanno diffusamente appuntato l'attenzione proprio le Sezioni unite Tettamanti.

La giurisprudenza, nella lettura di tali prescrizioni, muove dal presupposto – tutt'altro che pacifico in dottrina – che esse consentirebbero di assolvere soltanto qualora in atti vi sia una prova evidente dell'insussistenza del fatto, della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua non irrilevanza penale. Lo dimostrerebbero non soltanto il secondo co. dell'art. 129 Cpp che, per l'appunto, indica

²³ Cass. 10.11.2005 n. 1748, § 3.4, in *dejure.it*.

²⁴ App. Lecce ord. 6.11.2020 N.P.P., cit.

²⁵ C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 13 del considerato in diritto, che, oltre a richiamare Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, fa altresì riferimento a Cass. 20.3.2013 n. 16155, in *CEDCass.*, m. 255667; Cass. 21.11.2018 n. 53354, *ivi*, m. 274497; Cass. 16.11.2018 n. 55519, *ivi*, m. 274767.

²⁶ Così Cass. 10.11.2005 n. 1748, cit., § 3.4.

il requisito dell'evidenza della prova, ma anche l'art. 531 nella parte in cui, facendo «salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2», imporrebbe sempre di pronunciare sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, a meno che vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione o, ancora, della sua irrilevanza penale²⁷. Di conseguenza, secondo questa impostazione, soltanto in situazioni eccezionali, in cui vengano in gioco «esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona», l'esercizio della giurisdizione rimane integro, cosa che accade proprio quando il decidente debba pronunciarsi sull'azione civile: in ipotesi del genere, le istanze di economia processuale devono indietreggiare per incoraggiare la «piena attuazione del principio del *favor rei* con l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 530 Cpp, comma 2»²⁸. In altri termini, poiché la prevalenza delle cause di assoluzione su quelle di non doversi procedere per estinzione del reato in presenza di un quadro probatorio contraddittorio è fatta dipendere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda risarcitoria, il giudice, ove riscontri l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (o amnistia), potrà sì assolvere, ma solo se i presupposti per emettere una pronuncia maggiormente liberatoria emergano dalla valutazione effettuata a fini civilistici.

Tuttavia, come anticipato, in dottrina è da tempo invalsa un'altra impostazione, fondata su una lettura degli artt. 129 e 531 tesa a valorizzare non già il canone dell'economia processuale, bensì la presunzione di non colpevolezza. Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice Vassalli, ci si è interrogati in ordine al significato da attribuire alle menzionate prescrizioni al fine di individuare il più corretto punto di equilibrio tra i suddetti beni giuridici. In questo senso, la dottrina ha sin da subito messo in guardia dai rischi, sul piano dell'equità processuale, sottesi ad un'interpretazione del requisito dell'"evidenza"²⁹ come necessità che l'innocenza emerga *prima facie*, così da impedire l'emissione di una sentenza di assoluzione quando, terminato il dibattimento, il giudice si trovi dinanzi ad uno scenario di incertezza³⁰. Una tale soluzione, del resto, si porrebbe in netta antitesi rispetto alla *ratio* efficientistica propria dell'istituto dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dal momento che, esaurita l'assunzione delle prove, l'ordinamento non trarrebbe alcun vantaggio in termini di tempo se al giudice fosse precluso un vaglio a tutto tondo sul fatto contestato³¹. In buona sostanza, dunque, dal richiamo, operato

²⁷ Al riguardo, v. Cass. 19.3.2003 n. 21994, in *CEDCass.*, m. 225443.

²⁸ Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, cit., § 5.

²⁹ Sostantivo sul cui esatto significato si vedano le riflessioni di L. Scomparin, *Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale*, Torino 2008, 384 ss.

³⁰ In proposito, si vedano le riflessioni di E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, in *Commento Chiavario*, II, Torino 1990, 115 il quale, riferendosi all'art. 152 Cpp 1930 che, al pari dell'art. 129 co. 2 contemplava il presupposto in questione, sottolinea come siffatto parametro costituisse un «limite all'estrinsecazione del *favor innocentiae*».

³¹ Come puntualizza F. Falato, *Immediata declaratoria e processo penale*, Padova 2010, 258 s., «la regola probatoria dell'evidenza di cui al comma 2 dell'art. 129 c.p.p. [...] offre una giustificazione razionale della prevalenza della

dall'art. 531, al secondo co. dell'art. 129, non è ragionevole evincere che il legislatore abbia inteso «restringere la possibilità di pronunciare l'innocenza dell'imputato in presenza di un fenomeno estintivo ai soli casi di prova manifesta», atteso che la prima disposizione «si riferisce ad un dibattimento ormai terminato, e, quindi, ad un momento nel quale le esigenze di economia processuale [...] non possono più apprezzarsi»³².

Insomma, quelle esigenze di economia processuale che dovrebbero far prevalere la declaratoria di estinzione del reato sull'assoluzione, chiusa l'attività istruttoria e giunti alla fine del giudizio, non vengono più in gioco, con il logico corollario che il giudice non potrà esimersi dal compiere un accertamento approfondito sulla responsabilità dell'imputato³³. Pertanto, la regola della supremazia della causa di estinzione del reato di cui al capoverso dell'art. 129, lungi dal riguardare i casi in cui il dibattimento sia concluso, potrebbe al più interessare le ipotesi in cui l'evento estintivo si realizzi *in itinere*³⁴.

Ne deriva che, al contrario di quanto ritenuto in giurisprudenza, tutte le volte in cui, al termine dell'attività istruttoria, il reato risulti prescritto, il giudice è sempre chiamato a verificare la consistenza delle accuse, a prescindere da ogni altra circostanza³⁵. Difatti, il decidente dovrà assolvere non soltanto laddove dagli atti emerga con evidenza la prova dell'innocenza, ma anche di fronte ad un panorama probatorio contraddittorio³⁶. Di conseguenza, nel caso regolato dall'art. 578, il giudice

formula *in facto* solo in quelle fasi del processo che fisiologicamente si caratterizzano per la incompletezza del grado di sviluppo della ricerca sul tema storico; mentre ciò non è concesso se la causa estintiva emerge dopo che il dibattimento sia giunto al suo epilogo».

³² E. Marzaduri, sub art. 129 Cpp, cit., 124 s.

³³ Come sottolinea F. Morelli, *Le formule di proscioglimento. Radici storiche e funzioni attuali*, Torino 2014, 340, in questa fase «l'esigenza di emettere istantaneamente il provvedimento finale non ha più alcun rilievo: il processo è destinato a concludersi comunque, quale che sia l'esito proscioglitivo». Pertanto, «non potrà essere legittimamente presa in considerazione l'evidenza della causa assolutoria, poiché essa, senza tutelare alcun tipo di interesse, impedisce il giudizio d'innocenza, pur essendosene realizzati i presupposti secondo la legge».

³⁴ Secondo F. Morelli, *Le formule di proscioglimento, op. cit.*, 340 «[l]'evidenza della causa assolutoria servirebbe, nell'ottica del legislatore, a smorzare ogni pretesa dell'imputato volta a ottenere epiloghi ben più appetibili proseguendo nell'attività istruttoria». L'Autore, peraltro, non manca di mettere in risalto le criticità di un simile assetto dal punto di vista della presunzione di innocenza che, anche nei casi di incompletezza dell'indagine sul fatto, «non smette di tutelare l'imputato sol che venga scongiurata la condanna a causa dell'incapacità sopravvenuta del fatto di produrre effetti sanzionatori». Per una lettura dell'art. 129 co. 2 Cpp volta ad impedire di esporlo a censure di costituzionalità v., da ultimo, S. Ruggeri, *Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell'innocenza. Riflessioni acroniche su accertamento giudizio e giudicato*, in www.la legislazione penale.eu, 22.4.2021, 25 ss.

³⁵ Come osservato da A.M. Capitta, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Milano 2010, 249 s. «[i]l criterio decisorio di cui all'art. 530 comma 2 deve avere [...] piena applicazione in esito all'istruttoria dibattimentale, anche quando occorra una causa di estinzione del reato». Pertanto – continua l'Autrice – non si possono condividere le conclusioni delle Sezioni unite Tettamanti nella parte in cui non ammettono la prevalenza del proscioglimento del merito in ipotesi di contraddittorietà della prova sulla declaratoria immediata di cause di non punibilità.

³⁶ Del resto, «ove al giudice siano attribuiti dal legislatore autonomi poteri di decidere nel merito e di adottare pronunce terminative a contenuto proscioglitivo [...] le regole di giudizio che il giudice sarà tenuto ad applicare sono quelle proprie della relativa fase, senza che la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

non deve svolgere un accertamento completo in virtù della mera pendenza della domanda risarcitoria, ma deve procedere in tal senso perché ciò è imposto dal dettato codicistico e, prima ancora, dalla Costituzione. E dunque, a differenza di quanto ritenuto dalla giurisprudenza, non dovrà emettere il provvedimento maggiormente liberatorio soltanto se i presupposti per adottare una siffatta decisione emergano dal vaglio effettuato in ordine alla pretesa civilistica, dal momento che occorrerà procedere in ogni caso a una verifica completa della posizione dell'imputato. D'altronde, posto che «se non ricorresse quel fatto estintivo, l'imputato colpevole sarebbe condannato»³⁷, non si vede per quale ragione il giudice dovrebbe prescindere da un giudizio di responsabilità penale esaustivo³⁸.

Tali riflessioni impongono di rivedere le affermazioni della Corte costituzionale sulla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 578, una giurisprudenza che muove da un presupposto erroneo, ossia l'eccezionalità della prevalenza delle cause di assoluzione rispetto a quelle di estinzione del reato. Ciò non significa, di per sé, che l'art. 578 Cpp sia da considerarsi illegittimo, atteso che, ai fini della violazione della presunzione di innocenza, come visto, la Corte europea pone l'accento sul linguaggio utilizzato dall'autorità giudiziaria³⁹; tuttavia, il rischio che il giudice, nell'effettuare il vaglio che l'accertamento della causa di estinzione richiederebbe in base al dato normativo, motivi la sentenza utilizzando termini suscettibili di ledere la reputazione dell'imputato appare quantomai concreto, come mostrato chiaramente dal caso Pasquini c. San Marino.

In definitiva, l'analisi delle disposizioni codicistiche in materia di immediata declaratoria di cause di non punibilità e di proscioglimento per estinzione del reato offrono alcuni spunti per ripensare il ruolo della parte civile nel processo penale⁴⁰, dati i rischi che una disposizione quale l'art. 578 – pur apparentemente rivolta a salvaguardare il danneggiato dal pregiudizio derivante da una pronuncia che chiude il

possa operare in senso derogatorio sulla base di una presunta [...] natura di principio generale». Così, L. Scomparin, *Il proscioglimento immediato*, cit., 386 s.

³⁷ Testualmente F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 985, ad opinione del quale quella dell'estinzione del reato «è la formula d'una decisione assoluta» che «attiene al merito». Nello stesso senso, O. Dominioni, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano 1974, 131 ss.

³⁸ D'altronde, come affermato da P.P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino 2008, 187, «[p]resumere l'imputato non colpevole significa che il tema della decisione è costituito dalla colpevolezza».

³⁹ Come rilevato da P. Ferrua, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile*, cit., 3446, il giudice deve limitarsi ad «accertare, dal punto di vista fattuale, tutti gli elementi che compongono la fattispecie penale, astenendosi [...] dalle relative qualifiche penali e, quindi, da ogni richiamo alla responsabilità penale».

⁴⁰ In proposito, M.L. Pezone, *L'articolo 6 C.E.D.U. e il risarcimento*, op. cit., 23, pur escludendo qualsiasi frizione dell'art. 578 con i valori costituzionali e convenzionali, afferma che «andando oltre il significato della pronuncia Pasquini si potrebbe riflettere sul fatto che già il contesto e la tipologia del procedimento, nonché la ontologica difficoltà del giudice penale a vestire i panni e parlare con le parole di altri basterebbero ad arrecare una ferita al principio di presunzione di innocenza».

processo a causa dell'inefficienza del sistema⁴¹ – comporta con riferimento all'integrità della garanzia scolpita a favore dell'accusato all'interno dell'art. 27 co. 2 Cost.

La conclusione deve essere vieppiù ribadita alla luce delle modifiche apportate dal d. lgs. 8.11.2021 n. 188, attuativo della dir. 2016/343/UE in materia di presunzione di innocenza⁴², che ha introdotto nella trama codicistica l'art. 115-bis.

Ai sensi del primo co. di tale disposizione, in particolare, «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». Nel novero degli atti che ricadono nel campo di applicazione della prescrizione sembrano senz'altro rientrare le sentenze emesse ai sensi dell'art. 578: tra le deroghe alla regola generale, l'art. 115-bis fa infatti riferimento ai provvedimenti «volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», categoria in cui certamente non rientrano le sentenze di proscioglimento. Lo si evince dal considerando n. 16 della direttiva europea, in base al quale «[l]a presunzione di innocenza sarebbe violata se [...] decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza» – come, ad esempio, le sentenze liberatorie che statuiscono anche in punto di risarcimento del danno – «presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata».

3. La decisione della Corte costituzione sopra esaminata, oltre a dedicarsi alla legittimità dell'art. 578 Cpp rispetto all'art. 27 Cost., si segnala per alcune interessanti affermazioni in ordine alla posizione della parte civile nel contesto del procedimento penale. Più nel dettaglio, a parere dei giudici di Palazzo della Consulta, la disposizione codicistica opera un bilanciamento tra «le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile». Difatti – prosegue la Corte –

⁴¹ Così S. Salidu, sub art. 578 Cpp, in *Commento Chiavario*, VI, Torino 1991, 89. Nello stesso senso C. Fiorio, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, I, diretto da A. Gaito, Torino 1998, 366.

⁴² Per un commento al decreto legislativo v. G.M. Baccari, *Presunzione di innocenza: le nuove regole in ottemperanza alla direttiva (UE) 2016/343*, in ilpenalista.it, 30.11.2021; Id., *In Gazzetta il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in www.quotidianogiuridico.it, 30.11.2021; Id., *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, in *DPP* 2022, 159; L. Filippi, *Quale presunzione di innocenza?*, in www.penaledp.it, 11.11.2021; F. Galluccio, *Presunzione di innocenza: tra giustizia e informazione*, in www.dirittifondamentali.it, 20.12.2021; A. Malacarne, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in www.sistemapenale.it, 17.1.2022; F. Porcu, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in ilpenalista.it, 9.12.2021; F. Resta, *Il "compiuto" adeguamento alla direttiva 2016/343/UE sulla presunzione d'innocenza*, in www.giustiziansieme.it, 14.12.2021; A. Spataro, *Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188*, *ivi*, 14.12.2021.

«[q]uando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti», poiché «non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile»⁴³.

Con tali affermazioni, il Giudice delle leggi non soltanto giustifica l'opzione normativa di mantenere la pretesa pecuniaria nel tessuto del processo penale allorché l'estinzione del reato sia dichiarata in grado di impugnazione, ma mette altresì in risalto le esigenze di tutela della parte civile sottese alla previsione della cui costituzionalità si è andato discutendo, e giunge persino a sottolineare che, in tal modo, «il legislatore ha voluto evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione»⁴⁴.

Alla luce di ciò, viene da chiedersi se, dunque, dal punto di vista del dettato costituzionale, quello delineato dall'art. 578 Cpp sia l'unico assetto ammissibile o se, al contrario, sia ipotizzabile una fuoriuscita della parte eventuale dal processo una volta intervenuta una sentenza di proscioglimento.

Al riguardo, deve essere osservato che gli interventi della Corte costituzionale in materia non sono sempre stati dello stesso segno dell'ultimo arresto e, anzi, nel tempo si sono registrate prese di posizione di ben altro tenore. In linea generale, infatti, le pronunce adottate in tema di diritto al risarcimento della parte civile si muovono entro binari piuttosto lineari, binari in cui spiccano due principi che, nel tempo, sono stati costantemente ribaditi: da un lato, è stato più volte messo in risalto il carattere subalterno dell'azione di danno, esercitata nel processo criminale, rispetto a quella penale e, conseguentemente, è stata affermata la ragionevolezza di tutti «gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi»⁴⁵; dall'altro, è andata valorizzandosi l'impostazione del codice del 1988 che, a differenza di quello del 1930, si «è ispirato all'idea della

⁴³ C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 15 del considerato in diritto.

⁴⁴ C. cost., 7.7.2021 n. 182, cit., § 6.2. del considerato in diritto.

⁴⁵ C. cost., 19.7.1994 n. 353, § 2.3 del considerato in diritto, in *CP* 1995, 267. Nello stesso senso, C. cost., 19.10.1982 n. 171, in *GCos* 1982, 1739 ss., nonché C. cost., 26.9.1990, n. 443, *ivi* 1990, 2633 ss. e C. cost., 8.7.2009 n. 217, *ivi* 2009, 2522 ss.

separazione dei giudizi, penale e civile» ed ha anteposto «l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo»⁴⁶.

Sulla scorta di tali premesse, se è vero i giudici di Palazzo della Consulta non si sono abbattuti sull'art. 576 Cpp laddove, in asserito contrasto, tra l'altro, con il canone della ragionevole durata del processo, permette al danneggiato di proporre al giudice penale, anziché a quello civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità aquiliana contro la sentenza di proscioglimento⁴⁷, è parimenti vero che hanno escluso qualsiasi frizione con la Carta fondamentale, in particolare con il diritto di difesa, ogni qualvolta abbiano dovuto fare i conti con presunte menomazioni della posizione del danneggiato legate all'impossibilità per lo stesso di (continuare a) far valere la propria domanda all'interno del processo penale. A quest'ultimo riguardo, giova ricordare la sentenza con cui è stata dichiarata la mancata fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 Cpp nella parte in cui, conclusosi il giudizio di primo grado con un'assoluzione per la non imputabilità dell'imputato dovuta a vizio totale di mente, non consente al tribunale di statuire sulla richiesta risarcitoria⁴⁸, decisione nella quale, peraltro, è stata sottolineata l'eccezionalità del meccanismo di "trattenimento" dell'istanza di danno contemplato dall'art. 578 Cpp⁴⁹, il cui funzionamento, giova ricordarlo, è stato sostanzialmente sterilizzato dalla l. 9.1.2019 n. 3 in punto di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

In conclusione, secondo la costante esegesi della Corte costituzionale, le ipotesi in cui il codice di rito prevede la separazione dell'azione civile dal processo penale non sono idonee a configurare «una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, perché la scelta della configurazione di quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore»⁵⁰.

⁴⁶ Così C. cost., 5.4.2006 n. 168, § 3 del considerato in diritto, in *GCoS* 2006, 2593, con nota di T. Rafaraci, *Rimessione del processo per legittimo sospetto, parte civile e giudice naturale come giudice del 'locus commissi delicti'*. In senso analogo, C. cost., 28.1.2015 n. 23, in *GCoS* 2015, 134 ss.

⁴⁷ V. C. cost., 12.7.2019 n. 176, in *GCoS* 2019, 2053, con nota di M. Bargis, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*. Sulla pronuncia si vedano altresì i commenti di A. Cabiale, *La parte civile nei giudizi penali di impugnazione: una presenza sempre gradita (almeno per la Corte costituzionale)*, in www.la legislazione penale.eu, 15.1.2020 e di G. Di Paolo, *Proscioglimento per prescrizione del reato e revisione: le Sezioni unite estendono l'esperibilità del rimedio straordinario riconoscendo legittimazione attiva al prosciolto condannato agli effetti civili*, in *CP* 2020, 2047.

⁴⁸ V. C. cost., 12.1.2016 n. 12, § 10 del considerato in diritto, in *GCoS* 2016, 77, con nota di M. Daniele, *Infondata la questione posta in tema di sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente e domanda di restituzione e risarcimento del danno*. Sulla pronuncia si legga anche B. Lavarini, *Assoluzione per difetto di imputabilità e decisione de danno: un'occasione perduta?*, in www.la legislazione penale.eu, 19.7.2016.

⁴⁹ Cfr. C. cost., 12.1.2016 n. 12, cit., § 4 del considerato in diritto.

⁵⁰ Testualmente C. cost., 5.4.2006 n. 168, cit., § 3 del considerato in diritto. Conviene in generale con il Giudice delle leggi «sul fatto che l'art. 24 comma 1 Cost. garantisca a chi lamenti la lesione di un proprio diritto od interesse legittimo una forma di tutela giurisdizionale, ma non una specifica forma di tale tutela», pur ritenendo necessario distinguere tra la pretesa risarcitoria avanzata dal mero danneggiato e quella di cui si fa promotore la vittima, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 14 ss.

Di tale assetto valoriale, del resto, anche la dottrina si è dimostrata ben consapevole laddove, in una prospettiva di riforma della giustizia, ha in più d'una occasione suggerito di ripensare la posizione del danneggiato nel processo, specie nel contesto delle impugnazioni⁵¹. Così, all'indomani dell'entrata in vigore della l. 20.2.2006 n. 46, non si era mancato di evidenziare la bontà della scelta iniziale – poi abbandonata a causa del “veto” esercitato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost.⁵² – di depotenziare la legittimazione ad appellare della parte civile⁵³, scelta che «si attaglia[va] perfettamente alle *guide lines* della disciplina dell'azione civile risarcitoria nel processo penale», ispirate ad una logica di *favor separationis*, e che era idonea, in modo non dissimile alle regole che presidiano i riti alternativi, a «suggeri[re] al danneggiato dal reato quale [fosse] il percorso più conveniente da intraprendere per far valere la sua pretesa»⁵⁴. Tanto era corretta quell'impostazione che tra le proposte di emendamento al d.d.l. Bonafede elaborate dalla Commissione di studio per la riforma della giustizia penale presieduta da Giorgio Lattanzi, all'art. 7, lett. c-ter, figurava anche «l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e dei capi

⁵¹ Tema di cui si discuteva già sotto il vigore del codice Rocco. Al riguardo, v. D. Siracusano, *Azione civile e giudizi di impugnazione*, in AA.VV., *Azione civile e processo penale*, cit., 56 s. il quale, pur essendo favorevole alla legittimazione ad appellare della parte civile, lanciava un monito: occorre «evitare che le maggiori facoltà riconosciute alla parte costituiscano la piattaforma per la reincarnazione di un'accusa privata, che si sostituisca all'intervento del p.m., o che ne provochi in qualsiasi modo la collaborazione, impegnandone la successiva attività».

⁵² Il Capo dello Stato rinviò alla Camera la proposta di legge con un messaggio che, tra l'altro, poneva l'accento sui riflessi che la riforma avrebbe avuto sul danneggiato, il quale avrebbe visto compromessa «la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale». Il messaggio del Capo dello Stato è consultabile in *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis e F. Caprioli, Torino 2007, 535 ss. Sui lavori preparatori che hanno condotto all'approvazione della l. 46/2006, E. Valentini, *I lavori parlamentari*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., 3 ss.

⁵³ Con riferimento alle modifiche apportate dalla legge Pecorella in materia di impugnazione della parte civile, si vedano, su tutti, M.G. Aimonetto, *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile*, in *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., 155 ss.; L. Algeri, *L'impugnazione della parte civile*, op. cit., 59 ss.; A.A. Arru, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova 2007, 163 ss.; A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova 2011, 133 ss.; M. Gialuz, sub art. 576 Cpp, in *Commento Giarda, Spangher*, II, Milano 2017, 2998 ss.; E.M. Mancuso, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Trento 2006, 147 ss.; C. Valentini, *L'impugnazione della parte civile: in mezzo al guado tra la riforma della “Pecorella” e le dichiarazioni di incostituzionalità*, in www.archiviopenale.it, 2013 [2], 473 ss.

⁵⁴ Per queste considerazioni, G. Dean, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *DPP* 2006, 815. Nello stesso senso A. Giarda, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, cit., 14 s., per il quale la rimozione dell'appello della parte civile si poneva «in linea con il sistema nel suo complesso che vede sempre di più ricondurre il ruolo della persona offesa e della parte civile ad una posizione del tutto accessoria». Anche recentemente, nel discutere della riforma della giustizia, si è avuto modo di affermare l'opportunità di un ridimensionamento delle facoltà impugnatorie del danneggiato, sul presupposto che «la pretesa civilistica non debba appesantire il processo penale, in quanto ne altera la fisionomia accusatoria». Così, D. Negri, *L'avvenire del processo penale. Tre voci a confronto. Intervista di Paolo Ferrua, a Marcello Daniele, Daniele Negri e Sergio Lorusso*, in www.lalegislazionepenale.eu, 10.4.2021, 23 s. È di opposto avviso B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, cit., 129.

civili delle sentenze di condanna ad opera della parte civile in sede penale»⁵⁵, previsione che, com'è noto, è stata infine scartata dal Governo e non è confluita all'interno della l. 27.9.2021 n. 134.

Ora, se gli itinerari seguiti dalla Corte costituzionale con riferimento al ruolo del danneggiato nel processo penale appaiono piuttosto costanti, più incerte risultano invece le coordinate tracciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁵⁶.

Anche in tal caso è utile muovere da una recente sentenza, emessa nei confronti del nostro ordinamento, in cui è stata riscontrata una violazione, tra l'altro, dei diritti, tutelati dall'art. 6 Cedu, alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, da un lato, e di accesso al giudice, dall'altro, nell'ambito di un procedimento in cui la persona offesa non aveva avuto la possibilità di costituirsi parte civile in quanto, a causa dello spirare del termine prescrizione, il G.i.p. aveva adottato un provvedimento di archiviazione⁵⁷. Dal punto di vista della prima delle citate garanzie, il giudice di Strasburgo ha addebitato alla condotta dell'organo inquirente – che nel periodo di più di cinque anni intercorso tra la data di presentazione della denuncia e quella di adozione dell'atto archiviativo – la spropositata lunghezza di un procedimento che riguardava una vicenda di scarsa complessità. Quanto alla seconda garanzia, la Corte ha affermato che l'impossibilità per la vittima di costituirsi parte civile dovuta all'inerzia del pubblico ministero le aveva impedito di ottenere una pronuncia sulla propria domanda in ambito penale, circostanza idonea a determinare una lesione dell'equità processuale nella misura in cui *«l'on ne saurait exiger d'un justiciable qu'il introduise une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile après le constat de prescription de l'action pénale en raison de la faute de la juridiction pénale»*. Del resto – prosegue il decidente – *«l'engagement d'une telle action impliquerait probablement la nécessité de rassembler de nouveau des preuves, que le requérant aurait désormais la charge de produire, et que l'établissement de l'éventuelle*

⁵⁵ A proposito delle novità che la Commissione Lattanzi si proponeva di apportare al sistema delle impugnazioni, si veda, su tutti, il commento di M. Bargis, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione ministeriale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 31.5.2021.

⁵⁶ In tema di diritto della vittima di accedere al giudice v., in generale, M. Gialuz, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *RIDPP*, 2019, 75 ss., nonché L. Scomparin, *Le garanzie di contesto*, in *“Processo e garanzie della persona” – Atti del Convegno in onore di Mario Chiavario*, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.10.2020, 11 ss.

⁵⁷ C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., commentata da C. Buffon, *Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo*, in www.questionegiustizia.it, 1.6.2021; F. Cassibba, *Durata irragionevole delle indagini preliminari e archiviazione: diritti dell'offeso-danneggiato*, in *RIDPP* 2021, 1141; A. Centonze, *La Corte edu interviene sul diritto della persona offesa a un equo processo nelle ipotesi di irragionevole durata delle indagini preliminari (Corte edu, Petrella c. Italia)*, in www.giustiziainsieme.it, 7.4.2021; E. Grisonich, *Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo*; A. Marandola, *Persona offesa e durata irragionevole delle indagini tra Corte costituzionale e Corte EDU*, in www.penaledp.it, 13.4.2021; E. Toma, *Inerzia del pubblico ministero e diritti della persona offesa davanti alla Corte europea*, in *CP* 2021, 2582.

responsabilité civile pourrait s'avérer extrêmement difficile autant de temps après les faits»⁵⁸.

Sulla base di tale arresto, parrebbe dunque che la Convenzione europea sancisca un vero e proprio diritto del danneggiato ad ottenere una decisione intorno alla propria pretesa in sede penale e non altrove, con la conseguente lesione della normativa europea da parte di tutte quelle disposizioni che, come l'art. 538, gli impongono, a certe condizioni, di rivolgersi al giudice civile.

Alla luce di un'analisi più approfondita della giurisprudenza sovranazionale sul tema, tuttavia, tale conclusione non risulta così scontata, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, occorre osservare come la sentenza Petrella abbia sì rilevato una lesione del diritto di accesso al giudice del danneggiato, ma ha puntualizzato che una siffatta frizione con i valori convenzionali si può verificare soltanto allorché la conclusione del procedimento penale ed il mancato esame della domanda risarcitoria siano dovuti «à *des circonstances attribuables principalement aux autorités judiciaires, notamment à des retards excessifs de procédure ayant entraîné la prescription de l'infraction pénale*»⁵⁹. Pertanto, in tutti gli altri casi⁶⁰, tra i quali rientra a pieno titolo l'adozione di una sentenza di proscioglimento, è del tutto legittimo che l'ordinamento circoscriva la facoltà della parte civile di ottenere una risposta alla propria domanda in sede penale. In altri termini, la soluzione, abbracciata dall'art. 538, di vietare al giudice ogni pronunciamento sull'istanza del danneggiato sarebbe ammissibile in relazione alle sentenze di assoluzione, compresa quella per vizio totale di mente, ma non per le pronunce di non doversi procedere per prescrizione⁶¹. Dubbi, inoltre, sorgerebbero con riferimento all'art. 622 Cpp, in forza del quale, secondo l'interpretazione della Cassazione, quando la Corte d'appello proscioglie l'imputato per prescrizione o per amnistia senza motivare in ordine alla responsabilità dello stesso ai fini delle statuizioni civili, il giudice di legittimità, nell'accogliere il ricorso, deve disporre l'annullamento della sentenza con rinvio al magistrato civile competente per valore in grado di appello⁶². Pienamente corretta (e, anzi, imposta) sarebbe, invece, la previsione contenuta all'interno del primo co. dell'art. 578⁶³.

⁵⁸ Cfr. C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., § 53.

⁵⁹ Cfr. C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., § 51.

⁶⁰ Cfr. C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., § 50, dove la Corte richiama una serie di casi in cui la violazione non è stata riscontrata.

⁶¹ Sul punto, si vedano le considerazioni di A. Centonze, *La Corte edu interviene sul diritto della persona offesa*, op. cit.

⁶² Così Cass. S.U. 18.7.2013 n. 40109, in *DPP* 2013, 1408, alla cui impostazione ha aderito di recente Cass. S.U. 28.1.2021 n. 22065, in *CP* 2021, 2694, con note di F.M. Damosso, *Rinnovazione e rinvio ai soli effetti civili. Tra soluzioni necessitate e incongruenze processuali* e di C. Marinelli, *Le Sezioni Unite in tema di giudizio "civile" ex art. 622 c.p.p.: giudice competente e regole applicabili*.

⁶³ In relazione al quale si erano posti dei dubbi laddove, implicitamente, non ammette che il giudice penale si possa pronunciare sulla domanda civile ove sia impugnata una sentenza di proscioglimento. Sul punto, M. Gialuz, sub art. 578 Cpp, in *Commento Giarda, Spangher*, cit., 3015, il quale richiama C. eur., 3.4.2003, [La legislazione penale](#)

In secondo luogo, volgendo lo sguardo oltre alla suddetta sentenza, non si può fare a meno di constatare come l'orientamento europeo in materia non sia affatto granitico e, anzi, entri in conflitto con almeno due pronunciamenti dai quali traspare un approccio alla questione notevolmente diverso⁶⁴. Nessun ostacolo al diritto di accesso alla giustizia può venire in considerazione – ha sottolineato il giudice alsaziano in precedenti occasioni – quando una parte, rappresentata da un difensore, avvii liberamente una procedura dinanzi ad una corte, alla quale sottopone le proprie osservazioni, potendo esperire un ricorso contro la decisione che ritiene scorretta. Difatti, «[t]he fact that the proceedings are taking a long time does not concern access to a tribunal»⁶⁵. In una più recente sentenza – resa peraltro dalla Grande Camera con riferimento ad un caso in cui l'istanza della parte civile non era stata esaminata dal giudice penale poiché il processo si era chiuso in quanto non tutti i presupposti della fattispecie contestata erano stati integrati e perché, comunque, era maturato il termine di prescrizione – è stato inoltre ricordato come nei casi in cui la domanda risarcitoria esperita all'interno del procedimento penale non sia stata esaminata in ragione della conclusione dello stesso, la Corte ha costantemente dato risalto alla «*availability of other channels through which the applicants could vindicate their civil rights*». Cosicché – chiosa il giudice di Strasburgo nel rigettare la doglianza – nelle vicende in cui il danneggiato aveva a disposizione altri strumenti effettivi per far valere le proprie pretese, non è mai stata riscontrata una violazione del diritto di accesso al tribunale⁶⁶.

In buona sostanza, dunque, se il danneggiato ha avuto la possibilità di agire nel giudizio penale senza ottenere una decisione, ma ha comunque la *chance* di far valere la propria pretesa in un altro contesto, non si può porre una questione di accesso al tribunale, ma al più di durata (eccessiva) della causa.

E allora, se questi sono i precedenti sul tema, il demerito della sentenza Petrella – com'è stato osservato⁶⁷ – è anzitutto quello di non essersi confrontata, ma non solo.

Anagnostopoulos c. Grecia (su cui v. A. Tamietti, *Prescrizione del reato e diritti della parte civile costituita: un problema di accesso al tribunale?*, in *CP* 2004, 1779), sentenza non a caso presa in considerazione dalla Corte europea nel decidere il caso Petrella (cfr. C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., § 51).

⁶⁴ Tale attrito è messo in evidenza, con un'analisi particolarmente attenta delle sentenze della Corte in tema di accesso al giudice e ragionevole durata dei giudizi, nell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Raffaele Sabato a margine della pronuncia. Si soffermano diffusamente sull'interpretazione offerta dal magistrato italiano del collegio, C. Buffon, *Simmetrie tra diritti della persona offesa*, op. cit., 4 ss., e E. Grisonich, *Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima*, op. cit.

⁶⁵ C. eur., 16.9.1996, *Matos e Silva, Lda., e al. c. Portogallo*, § 64.

⁶⁶ Cfr. C. eur. GC, 25.6.2019, *Nicolae Virgiliu Tănase C. Romania*, § 198, in cui si citano C. eur., 28.10.1998, *Assenov e al. c. Bulgaria*, § 112; C. eur., 15.7.2003, *Ernst e al. c. Belgio*, §§ 54-55; C. eur., 12.7.2005, *Moldovan e al. c. Romania* (n. 2), §§ 119-22; C. eur., 4.10.2007, *Forum Maritime S.A. c. Romania*, § 91; C. eur., 29.1.2013, *Borobar e al. c. Romania*, § 56; C. eur., 25.6.2013, *Association of the Victims of S.C. Rompetrol S.A. e S.C. Geomin S.A. e al. c. Romania*, § 65.

⁶⁷ V. E. Grisonich, *Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima*, op. cit., la quale, nell'intravedere nella giurisprudenza e.d.u. disallineamenti interpretativi in materia di tutela della vittima, riguardo alla garanzia di accesso al giudice sul piano del *civil limb* dell'art. 6 C.e.d.u.), afferma che «la Corte avrebbe fatto meglio a darne conto, chiarendo la sua posizione rispetto a tale articolata giurisprudenza».

Infatti, essa – come puntualizzato nella opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato⁶⁸ – ha travisato il significato di alcune sentenze⁶⁹ poste a sostegno delle proprie conclusioni⁷⁰. In particolare, di quella relativa al caso *Anagnostopoulos c. Grecia*. Quest'ultima pronuncia ha sì riscontrato una lesione del diritto del danneggiato di accedere ad un tribunale per non aver il giudice penale deciso sulla richiesta di indennizzo da questi proposta per l'intervenuta prescrizione del reato, ma lo ha fatto attribuendo un peso specifico primario ad alcune circostanze del caso concreto, che hanno portato la Corte a condannare lo Stato ellenico benché il ricorrente avesse avuto la possibilità di agire dinanzi all'organo civile: il codice di procedura penale greco prevedeva, infatti, l'obbligo per il giudice, in caso di condanna, di esaminare l'azione di danno senza possibilità di rimettere la causa al collega civilista qualora fosse stata domandata una somma inferiore ad un certo importo, profilo che – a parere della Corte europea – aveva fatto sorgere nel danneggiato «*une espérance légitime d'attendre que les tribunaux statuent sur cette demande d'indemnisation, que ce soit de manière favorable ou défavorable*»⁷¹.

In definitiva, né dalla giurisprudenza costituzionale, né da quella di Strasburgo, pare potersi evincere il diritto della vittima ad ottenere una risposta alla propria richiesta risarcitoria dal giudice penale, anche nel caso in cui, in ragione di ritardi addebitabili al contegno dell'autorità procedente, non si sia addivenuti ad una decisione sul fatto contestato.

4. Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti possono essere utili a valutare la tenuta di una nuova disposizione, introdotta nella trama codicistica ad opera della l. 134/2021, che contempla l'estromissione della parte civile dai binari del processo penale a seguito dell'emanazione di una particolare tipologia di sentenza. Si tratta dell'art. 578 co. 1-*bis* Cpp, a norma del quale, quando in primo grado l'imputato sia stato condannato al risarcimento del danno, «il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai co. 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale»⁷².

⁶⁸ V. C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., §§ 44 ss. della *dissenting opinion* del giudice Sabato.

⁶⁹ C. eur., 18.3.2021, *Petrella c. Italia*, cit., § 51.

⁷⁰ Come rilevato da C. Buffon, *Simmetrie tra diritti della persona offesa*, op. cit., 12 «[q]uanto al diritto di accesso, l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato è più che esaustiva: la maggioranza ha recuperato un filone minoritario, confusionario nell'utilizzo delle categorie, contraddetto dalla Grande Camera».

⁷¹ C. eur., 3.4.2003, *Anagnostopoulos c. Grecia*, cit., §§ 30-32.

⁷² A proposito dell'istituto dell'improcedibilità v., tra gli altri, E. Aprile, *Brevi riflessioni sulla 'riforma Cartabia' in materia di prescrizione e di improcedibilità* (legge 27 settembre 2021, n. 134), in www.giustiziainsieme.it, 11.10.2021; A. De Caro, *Tempo, punizione e processo: le indubbie connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione*, in www.sistemapenale.it,

Una delle criticità della novella sin da subito messe in evidenza dalla dottrina attiene proprio alla posizione del danneggiato che, nel veder vanificate le eventuali misure disposte a suo favore al termine del primo giudizio, è «costrett[o] a rinnovare in sede civile le sue pretese risarcitorie»⁷³. In tal modo, questi verrebbe a trovarsi in una situazione di così grave svantaggio da far emergere un conflitto tra la nuova previsione e la Carta costituzionale.

Sotto questo angolo visuale, vengono ad essere richiamate le parole⁷⁴ usate dalla sent. 182/2021 che, nel porre in risalto la *ratio* di temperamento del principio di accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale sottesa al primo co. dell'art. 578 Cpp, darebbero più di qualche indizio in ordine all'illegittimità del co. 1-bis. Quest'ultimo, infatti, non soltanto andrebbe a disciplinare in modo del tutto difforme rispetto al co. che lo precede una situazione omologabile a quella che si verifica in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ma sarebbe fonte di «un pesante pregiudizio per la parte civile quanto a protrazione dei tempi processuali, dispendio di energie e spese legali»⁷⁵.

Invero, come già sottolineato, l'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di azione di danno nel processo penale sembra smentire tale conclusione pur basata sull'ultimo intervento dei giudici di Palazzo della Consulta, i quali avevano precedentemente (e in più d'una occasione) valorizzato la discrezionalità del Parlamento nel regolare il settore e avevano, altresì, giudicato pienamente ragionevoli

22.7.2020; M.L. Di Bitonto, *Osservazioni "a caldo" sulla improcedibilità dell'azione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.*, in *CP* 2021, 3852; M. Donini, *Prescrizione ibrida, cosa prevede la nuova norma metà di diritto sostanziale e metà di diritto processuale*, in www.ilriformista.it, 14.7.2020; P. Ferrua, *La singolare vicenda della "improcedibilità"*, in ilpenalista.it, 27.8.2021; ID., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in www.penaledp.it, 24.1.2022; P. Insolera, *Sulla perdurante (e sorprendente) incertezza dello statuto costituzionale di garanzia della prescrizione*, in www.archiviopenale.it, 2021 [3]; A. Marandola, *Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità processuale: questioni controverse*, in ilpenalista.it, 31.12.2021; O. Mazza, *A Midsummer Night's Dream: la riforma Cartabia del processo penale (o della sola prescrizione?)*, in www.archiviopenale.it, 2021 [2]; P. Moscarini, *L'istituto della prescrizione ed il "giusto processo"*, in *DPP* 2021, 1446; A. Nappi, *Appunti sulla disciplina dell'improcedibilità per irragionevole durata dei giudizi di impugnazione*, in www.questionegiustizia.it, 9.12.2021; D. Negri, *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in www.sistemapenale.it, 2022 [2], 51; R. Orlandi, *Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione*, in discrimen.it, 16.7.2021; G. Spangher, *Art. 344-bis c.p.p.: questioni di incostituzionalità e criticità applicative*, www.giustiziansieme.it, 2.12.2021; Id., *Irretroattività e regime transitorio della declaratoria d'improcedibilità (l. n. 134 del 2021)*, *ivi*, 22.11.2021; L. Tavassi, *Improcedibilità dell'azione per superamento dei termini di durata delle indagini preliminari*, in www.archiviopenale.it, 2021 [2].

⁷³ Testualmente il documento di M. Daniele, P. Ferrua, R. Orlandi, A. Scafati, G. Spangher, reperibile in [:///C:/Users/loren/Downloads/Daniele_Ferrua_Orlandi_Scafati_Spangher_DUBBI%2oSULLA%2oPRESCRIZIONE%2oPROCESSUALE%2o\(1\)%2o\(7\).pdf](:///C:/Users/loren/Downloads/Daniele_Ferrua_Orlandi_Scafati_Spangher_DUBBI%2oSULLA%2oPRESCRIZIONE%2oPROCESSUALE%2o(1)%2o(7).pdf).

⁷⁴ Sulle quali v., *supra*, § 3.

⁷⁵ In questi termini P. Ferrua, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile*, *cit.*, 3448. Nello stesso senso v. Id., *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, *cit.*; E.N. La Rocca, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in www.archiviopenale.it, 2021 [3], 51, la quale sottolinea come l'art. 578 co. 1-bis si pone in attrito con la sent. 182/2021, «tutta tesa a salvaguardare l'interesse della parte civile alla conservazione delle utilità ottenute nel corso del processo»; nonché M. Notarangelo, *Il controverso rapporto tra l'azione civile e il processo penale. Un equilibrio tra esigenze di favor rei e ragionevole durata*, in dirittodidifesa.eu, 10.2.2022, 7.

prescrizioni normative, quali quella di cui all'art. 538, che, nell'allontanare la parte civile dalle dinamiche del processo penale, tutelano un preciso interesse pubblico. Né pare che la scelta normativa possa determinare una lesione della Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il cui pronunciamento condannatorio rivolto nei confronti del nostro ordinamento nell'ambito del caso Petrella sembra poggiare su basi decisamente fragili⁷⁶.

Peraltro, non si può fare a meno di rilevare come, al di là della collocazione sistematica, il meccanismo di cui al nuovo co. 1-bis presenti significative analogie non tanto con l'art. 578 co. 1 Cpp, quanto piuttosto con l'art. 622. Tale ultima disposizione – che, com'è noto, offre al giudice di legittimità la possibilità, se occorre, di rinviare gli atti al giudice civile qualora annulli «solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile» ovvero accolga «il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato» – è sorretta da «[r]agioni di economia processuale»⁷⁷, in quanto permette di evitare ulteriori interventi nella sede penale ogniquale volta non vi sia più niente da accertare dal punto di vista del reato⁷⁸. Al contrario, il primo co. dell'art. 578 attiene ad una fattispecie, quella della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, in cui i compiti delle Corti penali non si sono ancora esauriti.

Ebbene, da questo punto di vista, pur essendo la natura della declaratoria di cui all'art. 344-bis Cpp fortemente dibattuta⁷⁹, devono registrarsi le opinioni di quanti sostengono che, alla luce della rubrica della disposizione in cui si fa riferimento all'«improcedibilità», una volta superati i termini fissati dal legislatore per la trattazione del giudizio di impugnazione, il magistrato perde ogni potere e non può adottare nessun'altra tipologia di decisione⁸⁰: «l'improcedibilità», infatti, «si configura

⁷⁶ Esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina di nuovo conio dovuto alla compressione degli interessi del danneggiato, O. Mazza, *A Midsummer Night's Dream*, *op. cit.*, 4, il quale dà rilevanza alla circostanza che allo sia comunque concessa la facoltà di continuare a far valere la propria pretesa in sede civile.

⁷⁷ Testualmente G. Di Chiara, *Parte civile*, in *DigDPen*, IX, 1995, 250.

⁷⁸ Così L. Algeri, *L'impugnazione della parte civile*, *op. cit.*, 107. Per una lettura critica dell'art. 622, la cui *ratio* efficientistica non sarebbe sufficiente a «salvarlo» da eventuali censure di incostituzionalità, B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale*, *cit.*, 129.

⁷⁹ Dibattito i cui riflessi si apprezzano, *in primis*, in materia di diritto intertemporale. Per alcuni Autori, sul presupposto che le condizioni di procedibilità si rifletterebbero sulla punibilità in concreto, ci troveremmo al cospetto di un istituto di carattere sostanziale, con la conseguente applicazione del canone dell'irretroattività della norma sfavorevole scolpito all'interno dell'art. 25 co. 2 Cost. (O. Mazza, *A Midsummer Night's Dream*, *op. cit.*, 4); per altri, saremmo dinanzi ad una prescrizione di tipo processuale, come tale soggetta alla regola del *tempus regit actum* (così P. Ferrua, *La singolare vicenda della "improcedibilità"*, *cit.*, nonché M. Donini, *Prescrizione ibrida*, *op. cit.*). Ha proposto per la seconda soluzione Cass. 5.11.2021 n. 334, in www.giurisprudenzapenale.com, 13 gennaio 2022; in senso conforme Cass. ord. 28.11.2021 n. 43883, *ivi*, 29.11.2021.

⁸⁰ L'art. 344-bis – è stato sottolineato – ha ricadute dirette ricadute «sul potere di accertamento del giudice», «con conseguente azzeramento di qualsiasi tipo di decisione» (v. *L'improcedibilità secondo Giorgio Spangher*, a cura di L.N. Meazza e R. Lugli, in www.giurisprudenzapenale.com, 1.10.2021). In proposito, P. Ferrua, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, *cit.*, 7 osserva che la norma determina che il «processo evapori e svanisca nel nulla», circostanza che – ad avviso dell'Autore – implica importanti conseguenze, anzitutto sul piano dell'obbligatorietà dell'azione penale.

come una conseguenza dell'esaurimento del tempo assegnato dal legislatore al giudice, al cui spirare gli è preclusa ogni decisione»⁸¹. In questo senso si è orientato anche l'Ufficio del Massimario, ad avviso del quale «con la scadenza del termine di durata del giudizio di impugnazione, viene sostanzialmente ad estinguersi la possibilità di proseguire l'azione penale e, dunque, si “consuma” lo stesso potere di decidere del giudice sul merito dell'imputazione», con il corollario che, tra l'altro, non può trovare applicazione l'art. 129⁸². Insomma, come l'art. 622 Cpp, il co. 1-bis dell'art. 578 attiene ad una fattispecie in cui il giudice penale ha cessato la propria attività.

In definitiva, se davvero – come sembra – ci trovassimo dinanzi ad una causa di improcedibilità, evidentemente sopravvenuta, idonea a privare il decidente di ogni potere, occorrerebbe, come sempre bisogna fare al cospetto di una di esse⁸³, verificare quale sia il bene giuridico sotteso all'art. 344-bis, per poi bilanciarlo, per quanto qui interessa, con l'interesse della parte civile ad ottenere una pronuncia in sede penale. Sotto questo angolo visuale, nel confronto tra, da una parte, gli interessi dell'ordinamento alla celere chiusura del rito penale e dell'imputato a non essere sottoposto a giudizio *sine die*⁸⁴ e, dall'altra, l'aspettativa del danneggiato a vedere soddisfatte le proprie ragioni, che ben può coltivare trasferendo la domanda nell'apposito luogo, l'ago della bilancia pare pendere a favore dei primi. Pertanto, benché l'art. 1 co. 13 lett. d della l. 134/2021 demandi al legislatore delegato il compito di «disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale [...] e l'azione civile esercitata nel processo penale», il proposito di escludere quest'ultima a seguito della declaratoria di cui all'art. 344-bis, essendo tutt'altro che destituito di fondamento, non dovrebbe essere abbandonato⁸⁵, anche al fine di assicurare massima protezione alla

⁸¹ Utilizza queste parole A. Marandola, *Riforma Cartabia. Estinzione del reato e improcedibilità processuale*, cit.

⁸² V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, *La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 3.11.2021, 14, reperibile in www.sistemapenale.it, 4.11.2021. In proposito si veda anche Cass. 10.9.2021 n. 43690, in ilpenalista.it, 30.11.2021, secondo cui «il tenore dell'art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente di affermare che la scelta del legislatore abbia fatto pienamente riespandere il principio di accessorialità dell'azione civile rispetto all'azione penale, dovendo considerarsi che, nel caso dell'improcedibilità, diversamente dall'ipotesi di estinzione del reato, è impedita qualsiasi indagine di merito, prevalendo essa su ogni formula assolutoria». *Contra* G. Canzio, *Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in www.sistemapenale.it, 14.2.2022, 9, per il quale «la mancata definizione del giudizio di impugnazione nel tempo prefissato non produc[e] illico et immediate l'effetto inesorabile della improcedibilità».

⁸³ Ad opinione di O. Dominioni, *Azione penale*, in *DigDPen*, I, 1987, 400, per ogni condizione di procedibilità occorre verificare «se attenga [...] a interessi costituzionalmente protetti e tali, in sede di bilanciamento con l'interesse alla persecuzione penale tutelato dall'art. 112 Cost., da prevalere su questo». In questo senso, secondo D. negri, *Dell'improcedibilità temporale*, cit., 53, l'obbligatorietà dell'azione penale deve essere bilanciata con l'obiettivo della ragionevole durata dei processi.

⁸⁴ Sul quale v. L. Tavassi, *Improcedibilità dell'azione*, op. cit., 2 ss.

⁸⁵ È di diverso avviso L. Bartoli, *Tendenze recenti sulle impugnazioni della parte civile: tra garbugli giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in www.archiviopenale.it, 2022 [1], 22 ss., la quale, dopo aver rilevato che, in attuazione della delega il legislatore andrà verosimilmente ad estendere la soluzione confluita all'interno dell'art. 578 co. 1-bis anche alle impugnazioni promosse per soli fini civili, si concentra sui problemi che

presunzione di innocenza dell'imputato, suscettibile di essere messa a repentaglio dalla risposta del giudice penale all'istanza del danneggiato⁸⁶.

ILP

deriverebbero da una siffatta soluzione.

⁸⁶ Non a caso, in seno alla Commissione Lattanzi, nel discutere degli spazi da riservare alla parte civile nel settore delle impugnazioni, è emersa anche la possibilità di «prevedere un appello da proporre direttamente innanzi al giudice d'appello civile, chiamato ad applicare le regole probatorie e di giudizio del processo penale (nel caso del proscioglimento, con minori rischi di conflitto con il recente orientamento dei giudici di Strasburgo [Pasquini c. San Marino], giacché l'approccio del giudice civile, nella rivisitazione dell'innocenza dell'imputato, asserita in primo grado, potrebbe evitare considerazioni apparentemente lesive della presunzione di innocenza)» (Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, 38*, reperibile in www.sistemapenale.it, 25.5.2021).